



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006)

DETERMINAZIONE

N. 307/2017

Oggetto: Affidamento ex art. 36, comma 2, lett.a) del d.Lgs.50/2016 alla Eurorent Italia Srl di Tortona (AL) del servizio di nolo a freddo di un sollevatore telescopico Merlo 38.12 PLUS. Impegno di spesa €.9.550,00, oneri fiscali esclusi.

IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTI:

il d.P.C.M. in data 23.11.2006, dichiarativo dello *stato di emergenza* in relazione alla “grave situazione determinatasi nello Stabilimento Stoppani in Comune Cogoleto (Provincia di Genova)”;

l'o.P.C.M. in data 5.12.2006, n. 3554, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova” e ss.mm.ii.;

il d.P.C.M. in data 21.12.2007 recante “Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova.”

l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria in data 29 dicembre 2008, n.89;

il d.P.C.M. in data 16.1.2009 recante “Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;”

il d.P.C.M. in data 18 dicembre 2009 recante “Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova”;

il d.P.C.M. in data 17 dicembre 2010 recante “Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova”;

il d.P.C.M. in data 23.12.11 recante “Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova”;

il decreto legge in data 14 gennaio 2013 n. 1 recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” convertito con legge in data 01/02/2013, n. 11;

il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante *“Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”* convertito con legge in data 06/02/2014 n. 6;

la presa d'atto della *prorogatio* del Commissario Delegato n.1 in data 5 gennaio 2015 recante: *“Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Presa d'atto dell'istituto della prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444”*;

l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Genova n. 0007560 del 20 febbraio 2015, con il quale viene disposto l'affidamento diretto per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter normativo, e comunque non oltre il 9 marzo 2015 alle ditte operanti per la funzionalità dell'impianto ECO1 esistente presso l'ex stabilimento Stoppani per il trattamento delle acque di falda, per l'attività di vigilanza e di videosorveglianza dello stabilimento, nonché del mantenimento delle utenze di fornitura di energia elettrica e di acqua;

la legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

il provvedimento n. 496/2015 recante *“Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Istituto della prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”*;

la legge in data 25 febbraio 2016, n. 21 recante *“Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*;

la legge in data 27 febbraio 2017, n. 19 recante *“Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2016 n. 244 recante Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”*;

il Decreto del Commissario delegato 08/2007 del 29.01.07 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore;

Il d.Lgs. 18.4.2016 n.50 di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

ATTESO CHE:

l'esercizio sostitutivo esercitato dal Commissario delegato con l'ordinanza 275/2015 comporta, tra l'altro, la costante gestione del sito e delle attività di messa in sicurezza di emergenza;

costituisce attività finalizzata a garantire la MISE la movimentazione di materiali e rifiuti nonché di componenti - quali pompe e motori - negli interventi di manutenzione all'impianto Trattamento acque di falda ed alla barriera idraulica di Pian Masino, interventi tutti condotti in amministrazione diretta dal personale MISE;

le attività di movimentazione vengono effettuate da personale appositamente formato ex 73, comma 5, d.lgs. 81/2008 per la conduzione di mezzi semoventi;

con determinazione del Soggetto Attuatore in data 30.12.2016 n.433 stante la proroga dei termini dello stato di emergenza e, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di gara, è stata disposta la proroga per un periodo non superiore a 90 giorni a far data dall'1.1.2017 dei contratti in essere, tra i quali, il noleggio dei mezzi di cantiere;

nelle more del completamento delle ordinarie procedure di gara i termini del noleggio sono stati prorogati al 30 aprile 2017 con determinazione in data 28.3.2017 n.117;

con determinazione del Soggetto Attuatore in data 13.4.2017 n. 144 si è preso atto che la ricerca di mercato RM01/2017 per l'affidamento del servizio di nolo a freddo di un carrello semovente è andata deserta;

con successiva determinazione in data 26.4.2017 n. 151 il termine del contratto di noleggio con Eurocolors è stato prorogato al 31 maggio 2017;

CONSIDERATO CHE:

il nolo a freddo di macchinari rientra tra le attività imprenditoriali a rischio ex art.1, comma 53, della legge n.190/2012;

il valore dell'appalto, stimato su base annua in euro 24.000,00, oneri fiscali esclusi, risulta inferiore alla soglia di €.40.000,00 per cui è consentito l'affidamento diretto ex art. 36 del d.Lgs n.50/2016;

stante l'esito negativo della ricerca di mercato RM01/2017 si è proceduto a contrattazione diretta con due operatori economici in possesso di iscrizione in white list, rivenditori/noleggiatori autorizzati dei brands Manitou e Merlo;

VISTI i preventivi forniti dalle seguenti imprese:

CGT EDILIA SPA filiale di Torino - partita IVA 09217770156 - che offre un sollevatore telescopico Manitou MT 13.35 dotato di forche, pala e gancio, al prezzo mensile di 1.400,00€ per il noleggio e 112,00€ per assicurazione R.C.A., oltre a spese di trasporto €.450,00/viaggio, contributo ambientale 25,00€ e deposito cauzionale infruttifero da convenire (offerta del 24.3.2017);

Eurorent Italia Srl con sede in Tortona (AL) - partita IVA 01835070069 - che offre un sollevatore telescopico Merlo 38.12 PLUS dotato di forche, pala e gancio, al prezzo mensile di 1.490,00, oneri fiscali esclusi, comprensivo dei servizi di assicurazione, assistenza e verifiche (offerta dell'8 maggio 2017);

ATTESO CHE:

entrambi i mezzi sono dotati delle caratteristiche e degli accessori richiesti;

entrambe le imprese risultano in regola con l'iscrizione in white list;

a seguito della contrattazione intercorsa *CGT EDILIA SPA filiale di Torino* non si è resa disponibile a fornire i servizi aggiuntivi di riparazione/manutenzione pneumatici e fornitura gasolio;

Eurorent Italia Srl con proposta in data 8.8.2017, acquisita agli atti con prot.n.1253/2017 ha offerto un sollevatore telescopico Merlo 38.13 PLUS, nuovo di fabbrica, dotato di forche, pala, gancio e predisposizione navicella porta persone, completo di:

- ✓ denuncia di messa in servizio
- ✓ collaudo autogrù
- ✓ manuale uso e manutenzione per l'operatore
- ✓ CE della macchina
- ✓ CE di ogni accessorio
- ✓ Immatricolazione e targatura per circolazione su strada

al prezzo mensile di euro 1.750,00, oneri fiscali esclusi (canone mensile noleggio €.1.630,00 -canone mensile servizi assicurazione/assistenza/verifiche €.90,00 - immatricolazione/assicurazione per circolazione su strada €.30,00) oltre ad euro 800,00 per spese trasporto A/R;

nel canone di noleggio mensile sono inclusi:

- ✓ tagliandi come indicati dal produttore
- ✓ assistenza
- ✓ assicurazione furto e incendio

- ✓ riparazione e/o sostituzione pneumatici per forature e/o danneggiamenti entro il numero di 2/anno;
- ✓ fornitura del mezzo con il pieno di gasolio e a richiesta due forniture da 50 litri cadauna di gasolio all'interno di due tanche omologate per il contenimento del combustibile da fornire durante la manutenzione;
- ✓ garanzia del costruttore di 12 mesi a decorrere dalla consegna del bene

l'importo dell'affidamento per il periodo 1 settembre 2017 - 31 gennaio 2018 risulta determinato in euro 8.750,00, oneri fiscali esclusi, oltre ad euro 800,00 per spese di trasporto, per una spesa complessiva di euro 9.550,00;

RITENUTO CHE:

l'offerta di un mezzo nuovo di fabbrica garantisca oltre alla qualità, sicurezza e durata del veicolo anche maggiore economicità in termini di sostenibilità dell'ambiente e tutela della salute dei lavoratori;

in ragione dell'importo complessivo si configurino i presupposti per l'affidamento ex art.36, comma 2, lett.a) del d.Lgs.50/2016;

RITENUTO ALTRESI':

di prevedere che il servizio di cui sopra potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria;

di prevedere la possibilità di prosecuzione del contratto ex art.63, comma 5, del d.Lgs.50/2016;

di approvare lo schema di contratto allegato e parte integrante della presente determinazione dando mandato al Soggetto Attuatore per la sottoscrizione dello stesso, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali;

che alla spesa si provvederà con le risorse di cui alla contabilità speciale n.3207;

DATO ATTO CHE:

il contratto di noleggio avrà effetto dalla data di consegna del sollevatore telescopico presso lo stabilimento ex Stoppani di Cogoleto;

la disponibilità del nuovo mezzo di cantiere non renderà più necessario l'uso del bobcat e carrello elevatore in nolo a freddo da parte della Eurocolors sas di Genova;

in ragione di quanto precede, la proroga del contratto di noleggio con Eurocolors sas avrà termine il giorno successivo alla consegna del sollevatore telescopico ed i mezzi di proprietà Eurocolors verranno resi disponibili al ritiro da parte dell'impresa proprietaria, come da termini contrattuali;

RICHIAMATI gli artt. 1 e 5 dell'o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii. ;

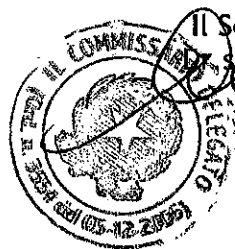
DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) di prendere atto delle offerte delle imprese CGT Edilizia Spa Filiale di Torino e Eurorent Italia Srl di Tortona, meglio viste in premessa;
- 2) di approvare l'affidamento del servizio di nolo a freddo di un sollevatore telescopico *Merlo* 38.12 PLUS dotato di forche, pala e gancio all'impresa Eurorent Italia Srl di Tortona (AL) sulla base dell'offerta in data 8.8.2017 al canone mensile di euro 1.750,00, oneri fiscali esclusi;

- 3) di dare atto che agli oneri derivanti dall'esecuzione del presente affidamento stimati per il periodo 1 settembre 2017 - 31 gennaio 2018 in €.8.750,00, oneri fiscali esclusi, oltre ad €. 800,00, per le spese di trasporto, si farà fronte mediante le risorse di cui alla contabilità speciale 3207;
- 4) di dare atto che il presente affidamento è soggetto a condizione risolutiva in caso di sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- 5) di dare atto che il servizio potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria;
- 6) di prevedere la possibilità di prosecuzione del servizio ex art.63, comma 5, del d.Lgs.50/2016;
- 7) di approvare lo schema di contratto allegato e parte integrante della presente determinazione dando mandato al Soggetto Attuatore per la sottoscrizione dello stesso autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali;
- 8) di dare atto che il contratto di noleggio avrà effetto dalla data di consegna del sollevatore telescopico presso lo stabilimento ex Stoppani di Cogoletto;
- 9) di dare atto che la proroga del contratto di noleggio con Eurocolors sas avrà termine il giorno successivo alla consegna del sollevatore telescopico ed i mezzi di proprietà Eurocolors verranno resi disponibili al ritiro da parte dell'impresa proprietaria, come da termini contrattuali;
- 10) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.26 del d.lgs.33/2013.

Arenzano, 5 settembre 2017



Il Soggetto Attuatore
ssa Cecilia Bresciani

CONTRATTO

Acquisizione di servizi ex art.36, comma 2, lett. a) del d.Lgs. 50/2016: nolo a freddo sollevatore telescopico MERLO 38.13 PLUS presso ex stabilimento Stoppani.

In data odierna in Arenzano, sede dell'Ufficio del Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii;

TRA

- Brescianini Cecilia, nata a Genova, il 12.02.1957, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, in rappresentanza dell'Ufficio del Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e ss.mm.ii. (C.F. 95109590109);
-, nato a il, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Eurorent Italia Srl con sede in Tortona (AL) s.s. 10 per Voghera n.25/d 15057 Codice Fiscale e Partita IVA 01835070069 aggiudicataria del servizio in oggetto, nel prosieguo denominata anche "Appaltatore".

PREMESSO

che con Determinazione n. 307 del 5/9/2017 esecutiva a termini di legge, è stato approvato l'affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del d.Lgs. 50/2016 del servizio di nolo a freddo di un sollevatore telescopico MERLO 38.13 PLUS nuovo di fabbrica presso ex stabilimento Stoppani, alla ditta Eurorent Italia Srl di Tortona (AL) per la somma complessiva di euro 9.550,00 oneri fiscali esclusi, relativa al periodo 1 settembre 2017 – 31 gennaio 2018;

che le condizioni del noleggio sono quelle offerte dall'Appaltatore con preventivo in data 8.8.2017 - acquisito agli atti con prot.n.1253/2017 e riportato nel presente contratto;

che l'importo contrattuale è al netto dell'TVA del 22%;

che in adempimento alla vigente normativa sono in corso le verifiche sull'Appaltatore;

che in data è stata consegnata la polizza ;

che essendo intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto formale, di comune accordo è stato convenuto e stabilito quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto oggetto dell'appalto:

Il Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii., concede all'impresa Eurorent Italia Srl e per essa al sig., nella precitata sua qualità, che accetta il servizio di nolo

a freddo di un sollevatore telescopico MERLO 38.13 PLUS nuovo di fabbrica, altezza massima di lavoro 13 mt, portata massima 38 ql dotato di forche, pala, gancio e predisposizione navicella porta persone, al canone mensile di euro 1.750,00, oneri fiscali esclusi, come da offerta in data 8.8.2017 acquisita agli atti con prot.n. 1253/2017. Il canone comprende €1.630,00/mese noleggio, €90,00/mese servizi di assicurazione/assistenza/verifiche, €30,00/mese immatricolazione/assicurazione circolazione su strada. Sono escluse le spese di trasporto A/R dalla sede dell'Appaltatore allo stabilimento ex Stoppani di Cogoleto (GE) fissate in euro 800,00. Il mezzo viene consegnato completo di:

- denuncia di messa in servizio
- collaudo autogrù
- manuale uso e manutenzione per l'operatore
- CE della macchina
- CE di ogni accessorio
- Immatricolazione e targatura per circolazione su strada

Nel canone di noleggio mensile sono inclusi:

- ✓ tagliandi come indicati dal produttore
- ✓ assistenza
- ✓ assicurazione furto e incendio
- ✓ riparazione e/o sostituzione pneumatici per forature e/o danneggiamenti entro il numero di 2/anno;
- ✓ fornitura del mezzo con il pieno di gasolio e a richiesta due forniture da 50 litri cadauna di gasolio all'interno di due tanche omologate per il contenimento del combustibile da fornire durante la manutenzione
- ✓ garanzia del costruttore di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna

Sono comprese nel servizio tutte le manutenzioni programmate e quelle che dovessero rendersi necessarie nonché la formazione degli addetti all'uso dei mezzi.

Art. 2 – Responsabile del contratto

L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico della prestazione, a cui il committente può fare riferimento per ogni problematica relativa all'esecuzione del contratto. In caso di assenza o sostituzione del responsabile, l'Appaltatore deve immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato. Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d'ufficio. A tal fine L'Appaltatore deve comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta elettronica, etc. del

responsabile. ,

Art.3 - Esecuzione del servizio

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto di quanto indicato nell'offerta in data 8.8.2017.

L'Appaltatore si assume tutti gli oneri e i costi per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma precedente. L'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 o il ritardo nell'esecuzione delle suddette prestazioni comportano la risoluzione contrattuale, salvo non siano previste penali per ritardato adempimento o salvo cause giustificative non imputabili all'Appaltatore riconosciute dal Committente. Le richieste di manutenzione straordinaria ovvero problematiche riscontrate durante l'uso del mezzo saranno richieste a mezzo fax/e-mail, l'intervento dovrà essere avviato entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta.

Art. 4 - Ordinativi

Il servizio sarà ordinato a mezzo di lettera/buono d'ordine emesso dalla Struttura Commissariale.

Art.5 - Durata del contratto

Il contratto di servizio ha la seguente durata:

dalla data di consegna del mezzo presso lo stabilimento ex Stoppani di Cogoleto al 31 gennaio 2018. Nulla potrà pretendere l'Appaltatore prima della consegna del veicolo.

Il contratto potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria. E' prevista altresì la possibilità di prosecuzione del contratto ex art. 63, comma 5, del d.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Fatturazione e modalità di pagamento

E' prevista fatturazione mensile a completamento del mese di noleggio. E' d'obbligo l'utilizzo della fatturazione elettronica sulla quale dovrà essere riportato il Codice Univoco Ufficio UF5BSI. Trova altresì applicazione lo split payment ai sensi dell'art.17-ter del DP.R.633/72. Su ciascuna fattura verrà trattenuto lo 0,5% a termini di legge che verrà svincolato a conclusione dell'attività con esito positivo e rilascio del certificato di verifica di conformità. La liquidazione delle fatture è effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Art. 7 - Responsabilità dell'Appaltatore

Il servizio dovrà rispettare ogni disposizione di legge tesa ad assicurare un rispetto assoluto di cose e persone, pubbliche e private e, quindi, le certificazioni prodotte solleveranno nella forma più tassativa il personale della Struttura Commissariale da ogni responsabilità civile e penale, fatto salvo il risarcimento totale di eventuali danni provocati per inadempienza dell'Appaltatore.

Il Fornitore è l'unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto della Struttura Commissariale che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto.

Art. 8 - Esecuzione in danno

Il Committente si riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione del servizio a mezzo di altro operatore economico qualora le inadempienze contrattuali del soggetto aggiudicatario costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività della Struttura Commissariale, con conseguente addebito al Soggetto Aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri sostenuti.

Art. 9 - Polizza assicurativa

L'Appaltatore ha consegnato alla Struttura Commissariale la seguente documentazione:

- L'assicurazione furto ed incendio n..... rilasciata da

Art. 10 - Prezzi

L'Appaltatore, riconosce che i prezzi come sopra determinati sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati, che pertanto sono invariabili ed in nessun caso sono suscettibili di variazione per tutta la durata del servizio..

Art. 11 - Cessione del contratto

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 12 - Penali

L'Ufficio del Commissario si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

1. il mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art.3: € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

Le suddette penali temporali sono quote per 5 giorni di ritardo naturali e consecutivi; dall'undicesimo giorno di ritardo le stesse vengono raddoppiate. Oltre il 10° giorno l'Ufficio del Commissario si riserva la facoltà di recesso.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo alle applicazioni delle penali sopra indicate verranno contestati in forma scritta al soggetto aggiudicatario. Quest'ultimo dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ufficio del Commissario o non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine sopra indicato, saranno applicate

all'aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le penali verranno trattenute, per il loro rispettivo importo sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'Ufficio del Commissario per il ritardo nell'espletamento del servizio o per l'omesso svolgimento dello stesso, per l'eventuale peggior offerta conseguita dall'Ufficio del Commissario stesso nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del fornitore.

Art. 13 - Recesso

Il Commissario Delegato si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (1) giusta causa;
- (2) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore;
- b) il Fornitore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- c) sia accertata a carico del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Art. 14 - Risoluzione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (1) ritardo, o somma dei ritardi, nella consegna, superiori a 20 giorni;
- (2) applicazione di penali in misura superiore al 10% (dieci per cento), al netto degli oneri fiscali;
- (3) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto;
- (4) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del committente;
- (5) cessione del contratto;
- (6) subappalto non autorizzato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Struttura Commissariale, mediante lettera raccomandata/pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Struttura Commissariale, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica all'Appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del committente, accettabili, è facoltà della Struttura Commissariale risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Struttura Commissariale al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno di competenza del foro di Roma

Art. 16 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di assunzione di personale.

L'Appaltatore s'impegna ad applicare nei rapporti di lavoro condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, in vigore alla data di stipula del presente contratto nonché successivamente stipulati. L'Appaltatore s'impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'Appaltatore per tutto il periodo di validità del presente contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Struttura Commissariale può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'aggiudicatario nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Struttura Commissariale stessa.

Art. 17 - Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, L'Appaltatore s'impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e dei singoli ordinativi di fornitura, le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando l'Ufficio del Commissario da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Prima dell'accesso al cantiere, l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno preventivamente consegnare in duplice copia la documentazione di seguito riportata, suddivisa in fascicoli aziendali ed accompagnata da lettera di accompagnamento con riepilogo di tutti i documenti contenuti:

- L'assicurazione R.C.T. per danni a terze persone, cose o animali derivanti dall'esecuzione del servizio in oggetto.
- Dichiarazione autentica del datore di lavoro: di aver effettuato la valutazione dei rischi aziendale, organico medio annuo suddiviso per qualifica, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art.14 D.Lgs 81/2008, accompagnata da fotocopia della carta di identità.
- Dati utili per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
- Fotocopia della ricevuta di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- Dichiarazione di aver effettuato giusta informazione ai dipendenti in accesso all'area dello stabilimento, e aver recepito l'informativa sui rischi specifici della Struttura Commissariale;
- Scheda di consegna dei dispositivi di protezione individuale controfirmata dai lavoratori (se non presente nel POS).
- Nomina dell'addetto al primo soccorso, e nominativo dell'RLS, accompagnate dai certificati inerenti la formazione delle suddette figure
- Fotocopia del libro matricola e del registro infortuni, compresa la prima pagina e una pagina vuota successiva all'ultima registrazione, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, in caso sia stato adottato il Libro Unico del Lavoro, dovranno essere consegnate, nel rispetto delle prescrizioni relative alla privacy, le scritture annotate riferite ai lavoratori impegnati nelle lavorazioni, ai fini dei controlli inerenti la responsabilità solidale.
- Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie utilizzate in cantiere, (le stesse, in caso non fossero immediatamente disponibili, possono anche essere presentate con congruo anticipo, in doppia copia con lettera di accompagnamento, comunque prima di essere portate in cantiere).

Art. 18 - Tutela dei dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali, acquisiti durante lo svolgimento della gara d'appalto e l'esecuzione

del relativo servizio, saranno raccolti presso l'Ufficio del Commissario Delegato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al suddetto procedimento. È fatto obbligo all'aggiudicatario di rilasciare specifica dichiarazione o documenti di impegno a:

1. operare il trattamento di dati personali di proprietà dell'Ufficio del Commissario Delegato ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
2. adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
3. relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate – anche mediante eventuali questionari e liste di controllo - e ad informare immediatamente l'Ufficio del Commissario, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ufficio del Commissario, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all' Ufficio del Commissario Delegato.

Art. 19 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

Arenzano,

Letto, confermato e sottoscritto:

Eurorent Italia Srl

.....

Commissario Delegato o.P.C.M. 3554 del 5.12.2006

Il Soggetto Attuatore

Dr.ssa Cecilia Brescianini